

INDICE

Introduzione	XI
--------------------	----

PARTE PRIMA **L'ORDINAMENTO FORENSE**

CAPITOLO I

Le fonti normative.....	1
-------------------------	---

CAPITOLO II **LA PROFESSIONE DI AVVOCATO**

1. Premessa storica e sistematica	7
2. La figura dell'avvocato e la sua funzione	8
3. L'attività svolta in forma associata o societaria	14
4. Gli obblighi imprescindibili nello svolgimento della professione di avvocato ...	17
5. La difesa d'ufficio	24
6. Il Patrocinio dei meno abbienti	27
7. Il tirocinio professionale	28
8. L'esame di Stato per l'abilitazione professionale	35
9. L'avvocato stabilito e integrato	37
10. I requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'albo degli avvocati. Gli avvocati degli enti pubblici	39
11. L'abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori.....	46

CAPITOLO III **LE ISTITUZIONI FORENSI**

1. L'ordine forense	49
2. I Consigli dell'Ordine	52
3. Il Consiglio Nazionale Forense.....	56

4. Il Congresso Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense	61
5. Le altre istituzioni con le quali l'avvocatura sviluppa gli obiettivi previsti dalla legge professionale	65
6. I rapporti con le istituzioni e le associazioni a livello europeo	68
7. Le associazioni riconosciute maggiormente rappresentative.....	70

CAPITOLO IV

LA CASSA PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI AVVOCATI

1. Premessa storica.....	71
2. I compiti della Cassa Forense: i casi di previdenza e assistenza	73
3. Gli adempimenti degli iscritti	76
4. Gli organi della Cassa Forense.....	78

PARTE SECONDA

IL CODICE DEONTOLOGICO

CAPITOLO I

I PRINCIPI GENERALI

1. Cenni storici e sistematici	83
2. Principi generali sulla professione di avvocato	85
3. Le norme deontologiche: ambito e modalità di applicazione	86
4. L'elemento soggettivo della violazione disciplinare.....	88
5. La responsabilità disciplinare di associazioni e società.....	90
6. Il principio più generale: l'art. 9	90

CAPITOLO II

I RAPPORTI CON IL CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

1. Il conferimento dell'incarico.....	93
2. Il conflitto di interessi	96

3. Il compenso nella deontologia	99
4. La gestione del denaro	104
5. L'adempimento del mandato.....	107
6. Il segreto professionale	112
7. Il dovere informativo	115
8. Il divieto di attività professionale senza titolo	119
9. Le vicende relative alla cessazione del mandato	120

CAPITOLO III

I RAPPORTI CON I COLLEGHI

1. Il rapporto di colleganza	123
2. I rapporti con i collaboratori dello studio	125
3. I rapporti con i praticanti.....	126
4. I rapporti con la parte assistita da collega.....	128
5. Le notizie sul collega	130
6. Il collega va pagato	133
7. La transazione con il collega.....	135
8. Le sostituzioni.....	136

CAPITOLO IV

I DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO

1. Dovere di difesa e rapporto di colleganza.....	137
2. Le istruzioni al collega.....	139
3. La corrispondenza con il collega	140
4. La difesa nel procedimento penale	142
5. Il dovere di verità.....	143
6. La testimonianza dell'avvocato	146
7. Le espressioni offensive e sconvenienti.....	147
8. I rapporti con i magistrati e altre parti del processo.....	149
9. I rapporti con i testimoni.....	151
10. L'ascolto del minore.....	154
11. I rapporti con gli organi di informazione	157
12. La notifica in proprio	159
13. Il calendario del processo.....	159

14. L'astensione dalle udienze	160
15. Arbitrato e mediazione	161

CAPITOLO V

RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

1. I rapporti con i terzi.....	163
2. I rapporti con la controparte.....	165
3. Una specifica forma di conflitto di interessi.....	169

CAPITOLO VI

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

1. Le elezioni forensi.....	173
2. I rapporti con il Consiglio dell'Ordine.....	174
3. Dovere di collaborazione con le Istituzioni	178
4. Doveri relativi agli esami di Stato	179

PARTE TERZA

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPITOLO I

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

1. Premessa storica e sistematica	181
2. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina: struttura e competenza	184
3. Il procedimento di primo grado: la fase preliminare	188
4. Il procedimento di primo grado: la fase istruttoria	193
5. Il procedimento di primo grado: la fase dibattimentale	198
6. Il procedimento di primo grado: la decisione	203
7. I procedimenti incidentali	209
8. La prescrizione dell'azione disciplinare	215

CAPITOLO II
LE IMPUGNAZIONI

1. Il giudizio avanti il Consiglio Nazionale Forense.....	217
2. Il giudizio di legittimità avanti la Corte di Cassazione.....	221

CAPITOLO III

L'esecuzione e la revisione delle sentenze.....	225
---	-----

PARTE QUARTA
APPENDICE NORMATIVA

Legge 31 dicembre 2012, n. 247.....	229
Codice deontologico forense.....	275
Procedimento disciplinare.....	299



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TESTO DEL NUOVO ART. 25 BIS DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE APPROVATO NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 23 FEBBRAIO 2023

Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso

1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Relazione di accompagnamento.

Nel caso di specie, l'autonomia deontologica è stata declinata a rime praticamente obbligate. È infatti la nuova fonte statale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali a disporre il necessario adeguamento dei vari codici deontologici al fine di assicurare l'effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.

Le norme deontologiche trovano dunque la loro base legale nella legge 21 aprile 2023, n. 49. La legge prevede all'art. 5, comma 5: *"5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge”.

Gli illeciti deontologici sono dunque già prefigurati dal legislatore e consistono propriamente:

a) nella pattuizione e/o accettazione di compensi iniqui, in violazione dei parametri vigenti (cfr. comma 1 della norma deontologica), nonché

b) nella violazione – allorché le condizioni contrattuali sono predisposte dall'avvocato - dell'obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Trattandosi di illeciti che presentano una lesività diversa, è stata proposta la sanzione minima dell'avvertimento in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, ed una sanzione più grave (la censura) nel caso in cui l'avvocato violi in modo sostanziale la normativa sull'equo compenso accettando compensi inferiori ai parametri forensi (vedi comma 3).

La tenuità delle misure delle sanzioni tiene conto del dibattito emerso durante i lavori preparatori della legge n. 49, laddove è stato evidenziato che il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente “forte”, e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni. Per altri versi – ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici – non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme. Ed inoltre, l'argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato, dall'avvocato, nelle trattative con i clienti “forti”, per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose.

Secondo la normativa vigente, il testo del nuovo art. 25 bis è stato inviato lo scorso 14 dicembre 2023 ai Consigli dell'ordine degli avvocati per la necessaria consultazione (cfr. art. 35, comma 1, lett. d), e il Consiglio nazionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, ha approvato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024 la formulazione definitiva della disposizione. In particolare, sono stati recepiti i suggerimenti diretti ad accorpare in un solo comma le previsioni delle sanzioni, e quelli rivolti alla precisazione che debba



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

essere dato per iscritto l'avviso al cliente circa l'obbligo di rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

